

Circolare informativa – area tributaria

Marche da bollo “virtuali”

Con l'introduzione della fattura elettronica anche le marche da bollo sono state dematerializzate e da apporre sulle fatture in modo virtuale.

L'assolvimento dell'imposta di bollo avviene dal 2019 con un pagamento trimestrale in base ai documenti emessi.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il conteggio dell'imposta di bollo dovuta, basandosi sui dati del sistema delle fatture elettroniche. Trattasi comunque di un conteggio del quale la stessa AdE non si assume nessuna responsabilità. Ogni contribuente dunque deve provvedere al conteggio ed al versamento.

L'imposta di bollo è da versare trimestralmente entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.

L'imposta di bollo dovuta è quella relativa al singolo trimestre - vanno conteggiate le fatture con marca da bollo applicata inviate allo SdI nel relativo trimestre.

Vogliamo ricordare che la marca da bollo di 2,00 € va applicata sulle fatture senza Iva, il cui importo supera 77,47 €. Se la fattura, è in parte con e in parte senza Iva, va applicata se l'importo senza Iva supera 77,47 € (ex 150.000 Lire)

Ecco un breve riassunto delle fattispecie più frequenti ed importanti:

fatto	Marca da bollo
Operazioni fuori campo Iva (art 2, 3, 4 und 5 DPR 633/1972)	si
Operazioni extra territoriali (art. 7 bis 7-septies DPR 633/1972)	si
Operazioni fuori campo Iva art. 15	si
Note rimborso spese da dipendenti	no
Note rimborso spese da amministratori, collaboratori occasionali, liberi professionisti	si
Esportazioni (beni)	no
Vendite a esportatori abituali (plafond)	si
Cessioni intracomunitarie	no
Imprenditori e liberi professionisti forfettari e minimi	si
Reverse charge	no
Split Payment	no
Cessioni in monofase (libri e giornali, generi del monopolio, ...)	no

Le fatture che sono state emesse in modalità cartacea nel 2019 e sulle quali sono state apportate le marche da bollo fisiche, non rientrano nel conteggio del bollo virtuale. Si tratta per esempio delle fatture emesse per prestazioni mediche, fatture a soggetti non residenti che non sono state emesse elettronicamente, le fatture dei soggetti “forfettari” e “minimi”.

Il versamento è da effettuare mediante F24 entro il giorno 20 del mese successivo al relativo trimestre con i seguenti codici tributo (sezione “erario”):

2521 per il primo trimestre

2522 per il secondo trimestre

2523 per il terzo trimestre

2524 per il quarto trimestre

Per pagamenti tardivi effettuati con ravvedimento operoso sono stati istituiti i codici per gli interessi (2526) e per le sanzioni (2525).

Per tutti i clienti per i quali teniamo noi la contabilità, provvediamo anche alla compilazione del modello F24 ed al relativo versamento.

In alternativa al pagamento mediante mod. F24 i contribuenti che hanno l’accesso a Fisconline possono registrare l’IBAN nell’area riservata nella sezione “fatture e corrispettivi” sul sito dell’Agenzia delle Entrate. A trimestre concluso si può accedere ai calcoli fatti dall’Agenzia delle Entrate e modificarli ovvero confermarli e i relativi importi verranno addebitati sul conto corrente indicato.

Merano, aprile 2019

STUDIO CONTRACTA

Visitate la nostra pagina web: www.contracta.it